

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/2202(INI)

28.3.2008

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) (2007/2202(INI))

Relatrice per parere: Tatjana Ždanoka

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. invita gli Stati membri a prestare la dovuta attenzione, nella loro prassi legislativa, alle diverse forme di discriminazione enunciate all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
2. si rammarica che la Commissione, per assicurare che gli Stati membri si conformino debitamente e pienamente alla direttiva 2000/78/CE, abbia dovuto trasmettere pareri motivati per mancata attuazione della direttiva, il 31 gennaio 2008, a dieci Stati membri (Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia), nonché una lettera di messa in mora alla Germania e due lettere di messa in mora complementari alla Lettonia e alla Lituania; constata inoltre che sono state avviate le prime fasi della procedura d'infrazione nei confronti di Belgio e Slovacchia, Danimarca, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Regno Unito, mentre la trasposizione della direttiva in Austria, Lussemburgo, Bulgaria e Romania è attualmente in corso di valutazione; invita gli Stati membri interessati a conformarsi pienamente e senza ritardi alla direttiva in questione;
3. invita gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, incluse le azioni positive, al fine di garantire un'effettiva parità e attribuire maggiore importanza alle prove di discriminazioni;
4. chiede un controllo rigoroso dell'applicazione delle norme relative all'onere della prova;
5. invita la Commissione ad adottare un approccio maggiormente proattivo, ad esempio pubblicando comunicazioni interpretative e orientamenti da attuare da parte degli Stati membri;
6. invita la Commissione a presentare un piano d'azione specifico sui meccanismi e sui metodi di osservazione e descrizione dell'impatto delle misure di attuazione nazionali;
7. ritiene che le differenze di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla lingua che non siano né obiettivamente e ragionevolmente giustificate da uno scopo legittimo né conseguite con mezzi adeguati e necessari possano costituire una forma indiretta di discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica;
8. ritiene che le discriminazioni vadano viste anche come un'interferenza con le quattro libertà fondamentali - in particolare la libertà di circolazione delle persone - e che in quanto tali costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato interno; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rivedere le loro disposizioni transitorie che disciplinano l'accesso ai loro mercati del lavoro, al fine di eliminare le differenze fra cittadini europei a tale riguardo;
9. si rammarica del fatto che le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE non contemplino le differenze di trattamento di carattere discriminatorio basate su criteri fisici come la

statura o la corporatura, in particolare in relazione all'accesso a posti di lavoro quando non vi sia una relazione diretta fra tali caratteristiche fisiche e le capacità richieste per svolgere le funzioni necessarie;

10. chiede l'istituzione di piani d'azione nazionali integrati contro qualsiasi forma di discriminazione;
11. invita gli Stati membri a formare i funzionari sulle questioni relative all'attuazione delle direttive e la Commissione a istituire programmi europei di scambio tra le diverse amministrazioni nazionali;
12. reputa che le minoranze, in particolare la comunità rom, necessitino di una protezione sociale specifica, poiché i problemi di sfruttamento, di discriminazione e di esclusione cui sono confrontate si sono ulteriormente aggravati nei campi dell'istruzione, della salute, dell'alloggio, dell'occupazione e dei diritti delle donne, in seguito all'allargamento;
13. raccomanda che, per quanto riguarda l'accesso a un'istruzione di alta qualità per i bambini svantaggiati e per i bambini rom e la loro ingiustificata classificazione come disabili, si dedichi particolare attenzione alla lotta contro tutte le forme di discriminazione che si incontrano nel campo dell'istruzione;
14. raccomanda che i dati concernenti le denunce e l'esito delle relative procedure siano disaggregati in base al tipo di discriminazione, al fine di valutare meglio l'efficacia dell'attuazione della normativa;
15. raccomanda che nel raccogliere i dati statistici, gli Stati membri applichino le adeguate tutele sui dati personali, prestino particolare attenzione alla rappresentanza dei diversi gruppi nei vari settori della società e sviluppino politiche intese a garantire parità di accesso ai diritti di base nonché alla partecipazione civile e politica;
16. invita la Commissione a eseguire uno studio che esamini quali Stati membri hanno adottato disposizioni relative ad azioni positive e in che modo le hanno applicate;
17. sollecita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva orizzontale riguardante l'attuazione del principio della parità di trattamento al di fuori del lavoro, ivi compresi l'accesso a beni, servizi e alloggi, l'istruzione, la protezione sociale e i vantaggi sociali, l'immigrazione e l'asilo, coprendo tutti i motivi di discriminazione di cui all'articolo 13 del trattato CE; si rammarica profondamente del fatto che la Commissione abbia dichiarato che non intende presentare proposte per completare il pacchetto antidiscriminazione, come ripetutamente richiesto dal Parlamento e come annunciato nella strategia politica annuale per il 2008, ma sembra invece intenzionata a limitare le proposte future al divieto della discriminazione basata sulla disabilità;
18. nota con preoccupazione che, mentre diciannove Stati membri hanno firmato il Protocollo n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, solo cinque lo hanno ratificato.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

| | |
|--|--|
| Approvazione | 27.3.2008 |
| Esito della votazione finale | +: 21 -: 15 0: 1 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Edit Bauer, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa |
| Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Manolis Mavrommatis |